

Latini ex lege Aelia Sentia

1. Com'è noto, la *lex Aelia Sentia* conteneva disposizioni particolari riguardanti la *manumissio* dello schiavo minore di trenta anni e quella compiuta da un *dominus* minore di vent'anni, ai fini dell'acquisto della cittadinanza romana. Si considerino, infatti, per ciò che riguarda il primo caso:

Gai 1.18: *Quod autem de aetate servi requiritur, lege Aelia Sentia introductum est. Nam ea lex minores XXX annorum servos non aliter voluit manumissos cives Romanos fieri, quam si vindicta, apud consilium iusta causa manumissionis adprobata, liberati fuerint*

Tit. Ulp. 1.12: *Eadem lege [scil. Aelia Sentia] cautum est, ut minor triginta annorum servus vindicta manumissus civis Romanus non fiat, nisi apud consilium causa probata fuerit...*¹

da dove risulta che, secondo la legge *Aelia Sentia* (è ad essa, menzionata nel brano precedente, che si fa qui riferimento)², gli schiavi minori di trenta anni avrebbero potuto essere manomessi, acquistando così la cittadinanza romana, solo *vindicta* e in presenza di una *iusta causa manumissionis*³ sottoposta alla

¹ Tit. Ulp. 1.12: ... *ideo sine consilio manumissum Caesaris servum manere putat. Testamento vero manumissum perinde haberi iubet, atque si domini voluntate in libertate esset, ideoque Latinus fit.*

² Tit. Ulp. 1.11: *Dediticiorum numero sunt, qui poenae causa vincti sunt a domino, quibusve stigmata scripta fuerunt, quive propter noxam torti nocentesque inventi sunt, quive traditi sunt, ut ferro aut cum bestiis depugnarent vel in ludum vel custodiam coniecti fuerunt, deinde quoquo modo manumissi sunt. Idque lex Aelia Sentia facit.*

³ Quanto alle *causae* di *manumissiones* è lo stesso Gaio (1.19 e 1.39) che, a titolo meramente esemplificativo (come si evince dal *velut*), ne ricorda alcune (la *manumissio* di un figlio o di una figlia, di un fratello o di una sorella, di un allievo, di un pedagogo, di un servo per averlo come procuratore o di una schiava a fini matrimoniali). Cfr. Gai 1.19: *Iusta autem causa manumissionis est, veluti si quis filium filiamve aut fratrem sororemve naturalem aut alumnum aut paedagogum aut servum procuratoris habendi gratia aut ancillam matrimonii causa apud consilium manumittat*; 1.39: *Iustae autem causae manumissionis sunt, veluti si quis patrem aut matrem aut paedagogum aut conlactaneum manumittat. Sed et illae causae, quas superius in servo minore XXX annorum exposuimus, ad hunc quoque casum, de quo loquimur, adferri possunt. Item ex diverso hae causae, quas in minore XX annorum domino rettulimus, porrigi possunt et ad servum minorem XXX annorum.* Evidentemente la legge non le elencava specificamente e la loro individuazione, forse sulla base di parametri generali fissati dalla stessa, fu fatta ad opera della giurisprudenza. Quanto al fondamento di esse si veda D. 40.2.16 pr. (Ulp. 2 *ad l. Ael. Sent.*): *Illud in causis probandis meminisse iudices oportet, ut non ex luxuria, sed ex affectu descendentes causas probent: neque enim deliciis, sed iustis affectionibus dedisse iustam libertatem legem Aeliam Sentiam cre-*

valutazione di un *consilium* (composto a Roma da cinque senatori e cinque cavalieri ed in provincia da venti recuperatori cittadini romani)⁴.

Per ciò che riguarda l'altro caso, va invece considerata la testimonianza che ci viene offerta da:

Gai 1.38: *Item eadem lege [scil. Aelia Sentia] minori XX annorum domino non aliter manumittere permittitur, quam si vindicta apud consilium iusta causa manumissionis adprobata fuerit,*

dove si afferma che, secondo quella legge⁵ (della quale anche qui Gaio sta parlando), la manomissione effettuata dal *dominus* minore di venti anni doveva, anche in questo caso, avvenire con le stesse formalità indicate con riguardo a quella dello schiavo minore di trenta anni: *vindicta*, cioè, ed *apud consilium iusta causa manumissionis adprobata*.

C'è da dire, però, che le fonti riconducono alla legge *Aelia Sentia* anche una *manumissio* che avrebbe invece determinato l'acquisto della condizione di *Latinus*.

Si tratta di fonti nelle quali questo riferimento alla *latinitas* non sempre risulta legato in modo inequivocabile alla legge *Aelia Sentia*: al punto che fra gli studiosi esiste per questo una discordanza di opinioni. Senza dire, poi, che per alcuni di essi questo riferimento alla *latinitas* costituirebbe – senza che sia riscontrabile un fondamento plausibile – una «postilla chiarificatrice»⁶ inserita dall'autore del brano ma non direttamente ricondu-

dendum. Nel frammento il giurista osserva che nell'esame delle cause i giudici devono ammettere solo quelle che derivano da un sentimento amorevole e non da lussuria. La legge *Aelia Sentia*, sottolinea Ulpiano, non permette di dare la libertà per oggetti di piacere, ma soltanto per giusti affetti dell'animo. Sul testo, recentemente, F.M. Silla, «Affetti» e diritto. *La libertà della nutrice*, in *Eugesta* 9, 2019, 62 (ed ivi ulteriore bibliografia); da ultimo, J. M. Rainer, *Latinitas Aeliana und latinitas Iuniana*, in *AUPA*. 64, 2021, 79 s.

⁴ Grazie a Gaio ed Ulpiano sappiamo come era composto il *consilium* a Roma (cinque senatori e cinque cavalieri romani puberi) ed in provincia (venti recuperatori cittadini romani). Il giurista antoniniano, in più, ricorda anche che il *consilium* si riuniva a Roma, in determinati giorni (*certis diebus*), ed in provincia, l'ultimo giorno delle assise (che i governatori delle province tenevano periodicamente secondo un calendario che loro stabilivano nei luoghi soggetti alla loro giurisdizione). Cfr. Gai 1.20: *Consilium autem adhibetur in urbe Roma quidem quinque senatorum et quinque equitum Romanorum puberum, in provinciis autem viginti recuperatorum civium Romanorum ...*; Tit. Ulp. 1.13a: *In consilio autem adhibentur Romae quinque senatores et quinque equites Romani; in provincia viginti recipiatores cives Romani*.

⁵ Gai 1.37: *Nam is, qui in fraudem creditorum vel in fraudem patroni manumittit, nihil agit, quia lex Aelia Sentia inpedit libertatem*.

⁶ C. Venturini, «Latini facti», «peregrini» e «civitas»: note sulla normativa adrianea, in *BIDR*. 98-99, 1995-96, 233.

cibile a quella legge⁷, o addirittura il frutto di un intervento postclassico⁸.

Sicuramente incerto viene considerato, al riguardo, il dato che ci viene offerto da Gaio in:

Gai 1.29: *Statim enim ex lege Aelia Sentia minores triginta annorum manumissi et Latini facti*⁹ *si uxores duxerint vel cives Romanas vel Latinas coloniaras vel eiusdem condicionis, cuius et ipsi essent, idque testati fuerint adhibitibus non minus quam septem testibus civibus Romanis puberibus et filium procreaverint, cum is filius anniculus esse coeperit, datur eis potestas per eam legem adire praetorem vel in provinciis praesidem provinciae et adprobare se ex lege Aelia Sentia uxorem duxisse et ex ea filium anniculum habere: et si is, apud quem causa probata est, id ita esse pronuntiaverit, tunc et ipse Latinus et uxor eius, si et ipsa eiusdem condicionis sit, et filius eius, si et ipse eiusdem condicionis sit, cives Romani esse iubentur.*

Il testo considera il caso dell'acquisto della cittadinanza romana a seguito del matrimonio del minore di trenta anni con donne cittadine romane o latine coloniali o della sua stessa condizione e da cui fosse nato un figlio, attraverso la procedura dell'*anniculi causae probatio*. Quel che va qui evidenziato è il tratto iniziale *Statim enim ex lege Aelia Sentia minores triginta annorum manumissi et Latini facti si uxores duxerint*.

Qui, per la verità, appare più naturale riferire l'inciso *manumissi et Latini facti* al tratto *ex lege Aelia Sentia*. Si dovrebbe, cioè, leggere: *manumissi et latini facti ex lege Aelia Sentia*, col risultato che a determinare l'acquisto della condizione di latino a seguito della *manumissio* sarebbe stata proprio quella legge¹⁰. Se non che va pure osservato che più sotto, nello stesso brano, leggiamo: *se ex lege Aelia Sentia uxorem duxisse*, dove la legge *Aelia Sentia* risulta questa volta

⁷ Così Venturini, «*Latini facti*» cit. 222 e 233 (con riferimento all'espressione «... *et Latini facti*» figurante in Gai 1.29 e 31); 230 (con riguardo all'inciso «... *ideoque Latinus fit*» di Tit. Ulp. 1.12). Anche A. Steinwenter, s.v. *Latini Iuniani*, in *PW.* 12/1, 1924, c. 912, con riferimento all'espressione «...*et latini facti*» di Gai 1.29 sostiene che: «daß *Latini facti* nicht Gesetzestext, sondern Einschus des Gaius ist».

⁸ Cfr. F. Hernández Tejero, *Tituli ex corpore Ulpiani 1,12 - Gayo 1,17, 19,31*, in *AHDE.* 15, 1944, 682.

⁹ Come già osservato a nt. 7, l'espressione *Latini facti* figurante oltre che qui anche in Gai 1.31 è stata considerata da alcuni studiosi come una annotazione del giurista non riconducibile alla legge *Aelia Sentia* (cfr. la bibliografia ivi citata). Come però ha notato già S. Solazzi, *Glosse a Gaio*, in *Studi in onore di S. Riccobono*, I, Palermo 1936, 111, l'espressione deve essere salvata. «Il § 28 '*Latini vero multis modis ad civitatem Romanam perveniunt*' fa istanza per la conservazione di '*et latini facti*', giacché il § 29 dovrebbe contenere un modo di acquisto della cittadinanza da parte dei Latini».

¹⁰ Così da ultimo Rainer, *Latinitas Aeliana und latinitas Iuniana* cit. 84.

strettamente legata alla conclusione del matrimonio: il che dovrebbe, allora, condurre alla conclusione che, anche all'inizio il tratto *ex lege Aelia Sentia* sia da legare non – come, ripeto, appare più naturale – al successivo *minores triginta annorum manumissi et latini facti* ma al tratto, che segue, *si uxorem duxisse*.

Una analogia ambiguità si riscontra in altri due testi gaiani, nei quali, pur non facendosi espresso richiamo alla *manumissio*, si parla ugualmente di un soggetto che si trova nella condizione di *Latinus*; e anche in ciascuno di essi il riferimento alla *lex Aelia Sentia* potrebbe essere legato non soltanto a questa sua condizione soggettiva ma anche al matrimonio di cui si fa discorso:

Gai 1.66: *Velut si Latinus ex lege Aelia Sentia uxore ducta filium procreaverit*

e

Gai 1.68: ... *Idem iuris est, si peregrino tamquam Latino ex lege Aelia Sentia nupta sit...*

Un contenuto ambiguo è stato pure riscontrato da alcuni studiosi nel seguente brano di Gaio:

Gai 1.31: *Hoc tamen ius adipiscendae civitatis Romanae etiamsi soli minores triginta annorum manumissi et Latini facti ex lege Aelia Sentia habuerunt...*¹¹

dove *ex lege Aelia Sentia*, si è ritenuto possa essere riferito e a *manumissi et Latini facti*, che immediatamente precede, e al successivo *habuerunt*. Ma, come giustamente è stato di recente sostenuto, quella che in realtà è da considerare più corretta è la seconda lettura. Su ciò tornerò più avanti¹².

Questa ambiguità riscontrabile nelle fonti ha fatto sì che fra gli studiosi si siano avuti orientamenti diversi. Mentre, infatti, alcuni di essi hanno ricondotto la latinità, cui quei testi fanno riferimento, direttamente alla legge *Aelia Sentia* (si è addirittura parlato – come in particolare ha fatto negli anni sessanta il Wiliński¹³ -

¹¹ Cfr. *supra* nt. 7 e *infra* § 4.

¹² Cfr. *infra* § 4.

¹³ Come ha affermato il Venturini, «*Latini facti*» cit. 224 nt. 15, si deve a A. Wiliński (*Zur Frage von Latinern ex lege Aelia Sentia*, in ZSS. 80, 1963, 378 ss.) il più coerente tentativo di dimostrazione dell'esistenza di una categoria di latini creati dalla legge *Aelia Sentia* (prima del Wiliński la tesi era stata avanzata già dal Ferrero, vd. nt. successiva). Questa, secondo lo studioso polacco, avrebbe introdotto - per gli schiavi minori di trenta anni manomessi solo *vindicta* (senza dunque *adprobatio causae apud consilium*) - una precisa categoria di *Latini*, quella dei latini *ex lege Aelia Sentia*, categoria assimilata ai *latini coloniarii* (fatto questo che avrebbe consentito ad alcuni giuristi di attribuire a quei manomessi il *ius conubii*: Gai 1.80). La tesi troverebbe alcuni (possibili) riscontri testuali in Gai 1.29; 31; 66; 68; 70; 71; 80; 3.73; Tit. Ulp. 7.4, anche se particolarmente significativi – dal momento che non si presterebbero facilmente a letture alternative – risulterebbero soltanto Gai 1.29 e 1.68, poiché in essi figura l'espressione ... *Latini facti ex lege Aelia Sentia*: due testimonianze, osserva lo studioso, che farebbero sorgere «un forte sospetto che Gaio stia parlando chiaramente di *Latini ex lege Aelia*

di introduzione, ad opera di quella legge, di una speciale categoria di latini: quella dei *Latini Aeliani*¹⁴); molti altri studiosi, invece, nel negare questo nesso, hanno ricondotto quella latinità alla *lex Iunia Norbana*¹⁵. Quello che è stato, in particolare, evidenziato da alcuni di essi è che, in assenza di un inequivocabile riscontro testuale circa l'esistenza di una categoria di *Latini* creati *ex lege Aelia Sentia*, non resterebbe altro che ricollegare quei riferimenti alla *latinitas* alla più risalente *lex Iunia Norbana*, la quale avrebbe proprio introdotto la *libertas latina* a favore degli schiavi manomessi in forme diverse da quelle previste dallo *ius civile* (*vindicta, censu, testamento*), riconoscendo loro la condizione di *latini Iuniani* (come afferma Gai 1.22: *Latini, ideo, quia adsimulati sunt latinis coloniariis; Iuniani ideo, quia per legem Iuniam libertatem acceperunt, cum olim servi viderentur esse*).

Come può comprendersi, la questione dello *status* conseguente alle mano-

Sentia» (p. 384). Ma, soprattutto, sarebbe lo speciale riconoscimento ad opera del legislatore eliano dell'*anniculi causae probatio* (vd. *infra* § 4) a rendere la condizione giuridica di questi *Latini* non perfettamente coincidente con quella dei *Latini* contemplati in seguito dalla *lex Iunia Norbana*, legge che avrebbe più tardi recepito per gli affrancati informalmente la disciplina dell'*anniculi causae probatio* e il medesimo appellativo di *Latini coloniarii*, già presente nella *lex Aelia Sentia*. La tesi è stata, però, criticata. Quanto all'assimilazione dei *Latini ex lege Aelia Sentia* a quelli coloniari, s'è obiettato che Gai 1.29 conserva traccia di una condizione dei manomessi *ex lege Aelia Sentia* prospettata come diversa rispetto alla *Latinitas* coloniaria. Venturini, «*Latini facti*» cit. 224 nt. 15, poi, ha osservato che in Gai 1.29 (e 1.31) l'espressione *ex lege Aelia Sentia* «appare provvista di funzione qualificante non rispetto a *Latinus*, bensì all'unione matrimoniale prospettata». In questo senso vedi pure G. Camodeca, *Per una riedizione dell'archivio ercolanese di L. Venidius Ennychus*. II, in *Cronache Ercolanensi* 36, 2006, 199 nt. 26. La tesi è stata respinta, tra gli altri, anche da O. Robleda, *Il diritto degli schiavi nell'antica Roma*, Roma 1976, 153 nt. 629; L. Rodriguez Alvarez, *Las leyes limitadoras de las manumisiones en epoca augustea*, Oviedo 1978, 146; M. Balestri Fumagalli, *La lex Iunia nel sistema dei Tituli ex corpore Ulpiani*, in *AG*. 204, 1984, 499; T. Giménez-Candela, *Bemerkungen über Freilassungen in consilio*, in *ZSS*. 113, 1996, 68 ss.; V. Marotta, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.)*, Torino 2009, 65 nt. 105. Nega che l'espressione *ex lege Aelia Sentia* si riferisca a *Latini* anche M. De Dominicis, *La «Latinitas Iuniana» e la legge Elia Senzia*, in *TR*. 33, 1965, 566 s. C'è da dire che, da ultimo, l'esistenza della categoria dei *latini Aeliani* è stata convincentemente riproposta da J. M. Rainer, *Latinitas Aeliana und latinitas Iuniana* cit. 73 ss.

¹⁴ E. Ferrero, *Dei Libertini*, Torino 1877, 36 s.; Wiliński, *Zur frage* cit. 378 ss.; V. Arangio Ruiz, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli 1978¹⁴, 487; A. Guarino, *Diritto privato romano*, Napoli 1997¹¹, 326 e 706; G. Franciosi, *Famiglia e persone in Roma antica*, Torino 1995³, 244; P. Weaver, *Children of Junian Latins*, in B. Rawson, P. Weaver (eds.), *The Roman Family in Italy. Status, Sentiment, Space*, Oxford 1997, 58 s.; e da ultimo Rainer, *Latinitas Aeliana und latinitas Iuniana* cit. 77 ss.

¹⁵ Tra gli altri, si vedano: L. Cantarelli, *I latini Iuniani. Contributo alla storia del diritto latino*, in *AG*. 29, 1882, 3 ss.; e 30, 1883, 41 ss.; Id., *La data della legge Iunia Norbana. Nuovi Studi e nuove osservazioni*, in *AG*. 34, 1885, 38 ss.; Steinwenter, s.v. *Latini Iuniani* cit. 912 ss.; A.M. Duff, *Freedmen in the Early Roman Empire*, Cambridge 1958, 212 ss.; De Dominicis, *La «Latinitas Iuniana»* cit. 558 ss.; B. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979, 196 nt. 99; M. Balestri Fumagalli, *La lex Iunia de manumissionibus*, Milano 1985, 91 ss.

missioni s'intreccia, allora, con quella, ancora più dibattuta, relativa al rapporto cronologico tra la legge *Aelia Sentia* (risalente al 4 d.C.) e legge Iunia [*Norbana*¹⁶]¹⁷ (per la quale si discute se debba essere collocata nel 25 a.C./17 a.C. o nel 19 d.C.)¹⁸.

Ebbene, l'orientamento che ritengo più plausibile¹⁹ è quello che di recente

¹⁶ La *lex* è denominata *Iunia Norbana* solo in I. 1.5.3 (cfr. anche Theoph., *Paraph. Inst.* ad h.l.). Sul punto vd. *infra* nt. 26.

¹⁷ La dottrina, infatti, è divisa tra coloro che si pronunciano a favore della priorità della *lex Aelia Sentia* sulla *lex Iunia Norbana* e coloro che, al contrario, ritengono che quest'ultima abbia preceduto la *lex Aelia Sentia*. Quanto al primo orientamento vd.: Ferrero, *Dei Libertini* cit. 36 nt. 1; Steinwenter, s.v. *Latini Iuniani* cit. c. 910 s.; Hernández Tejero, *Tituli ex corpore Ulpiani* I, 12 cit. 681 nt. 21; G. Impalomeni, *Le manomissioni mortis causa. Studi sulle fonti autoritative romane*, Padova 1963, 154 ss.; Id., *In tema di manomissioni fraudolente*, in A. Guarino, L. Labruna (a c. di), *Syntelesia V. Arangio Ruiz*, II, Napoli 1964, 923; A.N. Sherwin-White, *The Roman Citizenship*, Oxford 1973², 332; G. Gascou, *Hadrien et le droit latin*, in *ZPE.* 127, 1999, 294 ss.; Marotta, *La cittadinanza romana in età imperiale* cit. 64 e nt. 101; M. Humbert, *Le droit latin impérial: cités latines ou citoyenneté latine?*, in *Ktêma* 6, 1981 e ora in *Antiquitatis effigies. Recherches sur le droit public et privé de Rome*, Pavia 2013, 108; Id., *Le status civitatis. Identité et identification du civis Romanus*, in A. Corbino, G. Negri, M. Humbert (a c. di), *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana*, Pavia 2010, 153 nt. 30; Venturini, «*Latini facti*» cit. 219 ss.; Id., *Latinità e matrimonio*, in *Index* 43, 2015, 506 e nt. 1; L. Pellecchi, *Loi Iunia Norbana sur l'affranchissement*, in *Lepor. Leges Populi Romani*, Paris 2007, § 3 ss. (consultabile all'indirizzo <http://www.cn-telma.fr/lepor/notice490/>); Rainer, *Latinitas Aeliana und latinitas Iuniana* cit. 75 ss. A favore, invece, dell' anteriorità della *lex Iunia* rispetto alla *lex Aelia Sentia*, vd.: A. Schneider, *Die Latini Iuniani und das Berliner Fragment de dediticiis*, in *ZSS.* 6, 1885, 186 ss.; Id. *Noch einmal die Latini Iuniani und Ulp. I. 12*, in *ZSS.* 7, 1886, 31 ss.; K.M.T. Atkinson, *The Purpose of the Manumission of Augustus*, in *Irish Jurist* 1, 1966, 366; Duff, *Freedmen* cit. 213; De Dominicis, *La «Latinitas Iuniana»* cit. 558 ss.; Id., *Les Latins Juniens dans la pensée du législateur romain*, in *RIDA.* 20, 1973, 313 ss.; H. Last, *The Social Policy of Augustus*, in *CAH.* 10, 1966, 431; c'è da dire che, negli ultimi decenni, l'orientamento ha avuto molto seguito, cfr. Rodriguez Alvarez, *Las leyes limitadoras* cit. 140 ss.; Robleda, *Il diritto degli schiavi* cit. 153 nt. 629; A. J. B. Sirks, *The lex Iunia and the Effects of Informal Manumission and Iteration*, in *RIDA.* 30, 1983, 212 e 239; Weaver, *Children of Junian Latins* cit. 59; P. Lopez Barja de Quiroga, *Junian Latins: status und number*, in *Athenaeum* 86, 1998, 137 s.; Balestri Fumagalli, *Lex Iunia* cit. 13 ss.; E. Koops, *Masters and Freedmen: Junian Latins and the Struggle for Citizenship*, in G. de Kleijn, S. Benoist (eds.), *Integration in Rome and in the Roman World*, Leiden 2014, 114; J. Rodriguez Garrido, *Latini y Latini Iuniani. El problema del Conubium*, in AA.VV., *(Re)escribindo a Historia. Achegas dos novos investigadores en Arqueoloxia e Ciencias da Antigüidade*, Santiago de Compostela 2017, 264; E. Bianchi, *Ancora qualche riflessione su Gai.3.56 e sulle finzioni della lex Iunia*, in *Incorrupta antiquitas. Studi di storia, epigrafia e diritto in memoria di G.Luraschi, Atti dell'incontro di Studio di Como 25-26 maggio 2012*, Cemenate 2017, 132 ss.

¹⁸ Il sillogismo utilizzato da certa dottrina a sostegno della priorità di quest'ultima legge è il seguente: poiché la *lex Iulia* è stata quella che «*Latinorum genus introduxit*» (Fr. Dos. 12), considerato che alcune norme della *lex Aelia Sentia* (4 d.C.) rinviano alla *Latinitas*, se ne deve concludere per la priorità cronologica della *lex Iunia*, che, pertanto, non può più datarsi al 19 d. C. Sul punto vd. *infra* § 4.

¹⁹ E che è quello espresso da una parte importante della manualistica tradizionale: S. di Marzo, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1944⁴, 43 ss.; J. Iglesias, *Derecho Romano*, Barcelona 1958, 117 ss.; M. Talamanca, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990, 96 s.; M. Marrone, *Istituzioni di*

ha trovato come autorevoli sostenitori il Venturini²⁰, l'Humbert²¹, il Marotta²², la Giunti²³, il Pellecchi²⁴ e da ultimo il Rainer²⁵, favorevoli alla priorità della legge *Aelia Sentia* rispetto alla *Iunia Norbana*²⁶. Si consideri del resto che, se si accoglie, come anch'io ritengo, la denominazione *Iunia Norbana* di quella legge, figurante nelle Istituzioni di Giustiniano (I. 1.5.3, cui si potrebbe aggiungere Theoph. 1.5.3), la relativa *rogatio*, che risulta così collegata al consolato di *Marcus Iunius Silanus Torquatus* e *Lucius Norbanus Balbus*, va per conseguenza necessariamente collocata nel 19 d.C. Come, per altro, ha affermato il Pellecchi, «bisogna riconoscere che non esistono (o almeno non sono stati ancora adottati) argomenti davvero decisivi per rigettare la testimonianza di Giustiniano»²⁷.

Ora però – ed è questo il punto – a fronte dell'ambiguità riscontrabile nelle fonti prima passate in rassegna, a mio avviso è possibile addurre qualche altra testimonianza che fa apparire maggiormente probabile che quella latinità sia realmente da ricondurre alla *lex Aelia Sentia*.

2. Per ciò che riguarda la manomissione degli schiavi minori di trenta anni, un dato di indubbio rilievo ci viene offerto da un testo del quale ho già ricordato la parte iniziale

diritto romano, Palermo 1994, 209 s.; Guarino, *Diritto privato romano* cit. 486, 706; G. Pugliese, *Istituzioni di diritto romano. Sintesi*, Torino 1998², 222 s.; C.A. Cannata, *Corso di istituzioni di diritto romano* I, Torino 2001, 57; M. Kaser, R. Knütel, *Römisches Privatrecht*, München 2005¹⁸, 90. A giudizio di A. Corbino, *Diritto privato romano*, Padova 2019⁴, 296 la legge risale «probabilmente» al 19 d.C. Propone quest'ultima data ma con un punto interrogativo Arangio Ruiz, *Istituzioni di diritto romano* cit. 55; Burdese, *Diritto privato romano*, Torino 1993⁴, 153 e 645.

²⁰ Venturini, «*Latini facti*» cit. 218 ss.

²¹ A suo dire, *Le status civitatis* cit. 153 nt.30: la *lex Iunia* «ne peut être augustéenne, du fait de son esprit, fondamentalement favorable à l'affranchissement».

²² Marotta, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.)* cit. 64 nt. 101.

²³ AA.VV., *Il diritto nell'esperienza di Roma antica*, Torino 2021, 175 e 180.

²⁴ Pellecchi, *Loi Iunia Norbana* cit. § 3.

²⁵ Rainer, *Latinitas Aeliana und latinitas Iuniana* cit. 75 ss.

²⁶ Molti degli studiosi che anticipano la *lex Iunia* rispetto alla *lex Aelia Sentia*, tendono a non considerare il dato che ci proviene dalle Istituzioni di Giustiniano (I. 1.5.3, cui si potrebbe aggiungere Theoph. 1.5.3), dal momento che in Gai 1.22, 3.56 e 57, Fr. Dos. 6,7,8 e in Tit. Ulp. 1.10 la *lex* è sempre citata come *lex Iunia* e non, appunto, come *lex Iunia Norbana*. Secondo questi studiosi l'appellativo *Norbana* sarebbe da considerare come un'erronea aggiunta dei compilatori «per desiderio di maggiore completezza» (così, De Dominicis, *La «Latinitas Iuniana»* cit. 559. Cfr. anche Id., *Les Latins Juniens dans la pensée du législateur romain* cit. 313; di «errata denominazione» parla anche G. Nicosia, *Nuovi profili istituzionali di diritto privato romano*, Catania 2013⁶, 71).

²⁷ Pellecchi, *Loi Iunia Norbana* cit. § 3.2. Così anche J. L. Ferrary, *Princeps legis et adscriptores. La collégialité des magistrats romains dans la procédure de proposition des lois*, in Id., *Recherches sur les lois comitiales et sur le droit public romain*, Pavia 2012, 362.

Tit. Ulp. 1.12: *Eadem lege cautum est, ut minor triginta annorum servus vindicta manumissus civis Romanus non fiat, nisi apud consilium causa probata fuerit; ideo sine consilio manumissum Caesaris servum manere putat*²⁸. *Testamento vero manumissum perinde haberi iubet, atque si domini voluntate in libertate esset*²⁹, *ideoque Latinus fit.*

²⁸ L'inciso *ideo-putat* ha suscitato parecchie perplessità in dottrina. S'è evidenziato, infatti, che esso è privo di soggetto (Balestri Fumagalli, *Lex Iunia de manumissionibus* cit. 184); che l'uso del verbo *manere* risulta poco comprensibile (Hernández Tejero, *Tituli ex corpore Ulpiani I, 12* cit. 677); che in essa figura un verbo *puto*, che non appare tecnicamente il più appropriato per riferire il contenuto di una legge, quanto piuttosto quello di un orientamento giurisprudenziale (De Dominicis, *La «Latinitas iuniana»* cit. 567; Steinwenter, s.v. *Latini Iuniani* cit. c. 917 s.; Balestri Fumagalli, *La lex Iunia nel sistema dei Tituli* cit. 482 e nt. 68; Ead., *Lex Iunia de manumissionibus* cit. 184: «...l'impiego del verbo *puto* è incompatibile con la terminologia che viene adoperata per riferire il contenuto di una legge»; Venturini, «*Latini facti*» cit. 228. Cfr. Hernández Tejero, *Tituli ex corpore Ulpiani I, 12* cit. 678). E, per di più, è apparsa di difficile interpretazione pure l'espressione *servum Caesaris*, considerata l'aggiunta arbitraria di un copista, da espungere o da sostituire con il nome di un giurista come sembrerebbe suggerire il successivo *putat* (cfr. E. Hölder, *Zur Frage vom gegenseitigen Verhältnisse der lex Aelia Sentia und Iunia Norbana*, in *ZSS.* 6, 1885, 214 ss.). Si tratterebbe, a giudizio di alcuni studiosi di *Cassius* (P. F. Girard, *Textes de droit romain*, Paris 1903³, 439 nt. 1; Hernández Tejero, *Tituli ex corpore Ulpiani I, 12* cit. 678 s., 680; da ultimo, vd. M. Avenarius, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum. Entstehung, Eigenart und Überlieferung einer hochklassischen Juristenschrift*, Göttingen 2005, 184; G. Falcone, *Sul cd. Fragmentum Dositheanum*, in *Specula iuris* 1, 2021, 210 nt. 39); a giudizio di altri di *Caelius Sabinus* (Knip, *ad Gai comm.* I, 112 Cae(lius) Sa(binus) <manimisso>ris; Cantarelli, *I Latini Iuniani* cit. 51. Da ultimo, vd. Sirks, *The lex Iunia* cit. 242 nt. 59: «...it seems the best to assume that there was written Cae(lius) Sab(inu)s, which then would have been read as Caesaris»). In questo senso, sebbene dubitativamente, Impallomeni, *Le manomissioni mortis causa* cit. 129 nt. 33). Di contro, però, l'inciso *ideo-putat* è stato di recente diffusamente difeso dal Venturini, «*Latini facti*» cit. 231 s., perché, a suo giudizio, la sua eliminazione costituirebbe un'operazione troppo facile, che comporterebbe un depauperamento dei dati disponibili. Secondo quest'ultimo studioso, in particolare, poiché la legge *Aelia Sentia* nulla avrebbe stabilito circa lo *status* degli schiavi minori dei trenta anni manomessi *contra legem*, un orientamento giurisprudenziale avrebbe colmato questa lacuna, considerando gli schiavi così manomessi come *servi populi Romani*. Sarebbe, perciò, «preferibile» leggere *putant* o *putaverunt* al posto di *putat*, oppure, in alternativa, «assegnare al verbo come soggetto il non precisabile nome di un giurista dell'età augustea facendo carico al copista dell'omissione» (p. 232).

²⁹ Nel frammento si ritrova la stessa espressione *si domini voluntate in libertate esset* che figurava anche nella *lex Iunia* (Venturini, «*Latini facti*» cit. 230), la quale faceva propria (così anche Pellicchi, *Loi Iunia Norbana* cit. § 2.2), la fattispecie prevista nell'editto del pretore affinché questi ne tutelasse la libertà di fatto. Se così fosse, come il Venturini, «*Latini facti*» cit. 231, ha osservato, «i Tituli lasciano supporre che un analogo riferimento alla *voluntas domini* fosse presente già nella *lex Aelia Sentia*». C'è da dire, però, che E. Nicosia, *La 'manumissio per epistulam'*, in *Ivra* 47, 1996, 220 nt. 41, dopo aver mostrato che l'espressione *in libertate esse* nelle fonti è utilizzata «tecnicamente per indicare il godimento di fatto della libertà», ha precisato che in Tit. Ulp. 1.12 il modo di esprimersi del giurista «non corrisponde a questo significato tecnico».

Da questo brano apprendiamo, infatti, che secondo la legge *Aelia Sentia* (è ad essa, menzionata nel brano precedente, che come ho già notato si fa qui riferimento) la manomissione di uno schiavo minore di trenta anni attuata *vindicta*, ma senza la *causae probatio apud consilium*, non avrebbe determinato l'acquisto della cittadinanza romana (è questa la regola da me ricordata all'inizio) ma avrebbe sortito l'effetto di far rimanere il manomesso *Caesaris servus*³⁰.

Quel che però importa evidenziare ai nostri fini è che nel testo si aggiunge poi che la stessa legge prescrive (*iubet*) che la *manumissio*, nel caso particolare in cui fosse stata compiuta *testamento*, avrebbe determinato l'acquisto della condizione di Latino.

Ebbene, diversamente da quanto abbiamo potuto constatare con riguardo ai brani precedentemente esaminati attinenti alla manomissione dei minori di trenta anni, qui abbiamo una testimonianza della esistenza di una *latinitas* che trovava la propria fonte in una prescrizione della legge *Aelia Sentia*³¹: e in tal

³⁰ Osservo a questo proposito che sull'inciso *ideo sine consilio manumissum Caesaris servum manere putat* si sono appuntati i sospetti di alcuni studiosi. Più di recente, secondo Avenarius, *Der pseudo-ulpianische* cit. 184, in particolare, al posto di *Caesaris* nel testo originale avrebbe figurato il nome di un giurista – di *Cassius* – al quale sarebbe da collegare il verbo *putat*: con la conseguenza che, secondo proprio l'opinione di quel giurista, nel caso qui considerato il manomesso *vindicta* ma senza *causae probatio* sarebbe rimasto schiavo. Occorre tuttavia osservare che l'espressione *Caesaris servum* risulta attestata anche in altre fonti (D. 34.8.3 pr. [Marcian. 11 *inst.*]; D. 48.19.17 pr. [Marcian. 1 *inst.*]). Essa, a giudizio di Venturini, [*Latini facti*] cit. 232] richiama quella dei *servi populi Romani*, prevista espressamente dalla legge in esame per il caso di *manumissiones* (vietate) di coloro che rientravano nel novero dei *dediticii*: (Gai 1.27).

³¹ Va osservato che secondo alcuni autori, si farebbe in realtà riferimento al Latino Iuniano. In tal senso, vd. Avenarius, *Der Pseudo-ulpianische* cit. 185. Va pure osservato che a giudizio di Venturini, [*Latini facti*] cit. 230, l'espressione «*et ideo Latinus fit*» sarebbe da considerarsi alla stregua di una «annotazione consequenziale da ascrivere all'estensore dei Tituli». Anche a giudizio di Steinwenter, s.v. *Latini Iuniani* cit. c. 918, l'estensore dei Tituli potrebbe aver detto, proprio alla luce della successiva legge Iunia, «ideoque (sc. lege Iunia) latinus fit». Per ulteriore bibliografia cfr. Balestri Fumagalli, *Lex Iunia* cit. 186. L'espressione è stata pure considerata come il frutto di un'aggiunta al testo da ignoti commentatori postclassici (cfr. Hernández Tejero, *Tituli ex corpore Ulpiani I, 12* cit. 682). A me pare alquanto curioso immaginare che l'estensore dei Tituli occupandosi della legge *Aelia Sentia* – come si desume proprio dall'iniziale *Eadem lege cautum est...* e dal successivo *iubet* che viene riferito proprio alla *manumissio testamento* – concludesse, con un riferimento ad effetti che non sarebbero stati, invece, riconducibili direttamente alla legge *Aelia Sentia*. La tesi del Venturini, appare debole laddove si consideri che, secondo lo Studioso, anche in Gai 1.29 e 31, l'espressione *et Latini facti* ivi figurante sarebbe da interpretare come «una postilla chiarificatrice». Appare strano che Gaio come l'estensore dei *Tituli*, con riferimento alla legge *Aelia Sentia*, concludessero entrambi con annotazioni non riconducibili alla legge stessa. Occorre osservare che, anche a giudizio della Balestri Fumagalli, *Lex Iunia* cit. 186 «lo pseudo-Ulpiano, rinviando *ex professo* alla legge *Aelia Sentia* ... conclude precisando che la *manumissio vindicta* può condurre all'acquisto della cittadinanza romana ove sia intervenuta la *causae probatio*, mentre la *manumissio testamento* conduceva sempre all'acquisto della latinità».

senso il verbo *iubet* – riferito a quella legge – mi sembra costituisca un dato inequivocabile.

3. Ma una testimonianza altrettanto chiara ci proviene pure con riguardo al caso – differente da quello ora considerato – della manomissione compiuta da un *dominus* minore di venti anni.

Si consideri infatti il seguente testo di Gaio:

Gai 1.41: *Et quamvis Latinum facere velit minor XX annorum dominus, tamen nihilo minus debet apud consilium causam probare et ita postea inter amicos manumittere*³²

Il giurista osserva che anche quando il *dominus* minore di venti anni voglia attribuire la condizione di Latino, nondimeno deve *adprobare* la causa³³ *apud consilium* ed effettuare poi la *manumissio inter amicos*³⁴.

Nel brano non figura espressamente la menzione della legge *Aelia Sentia*³⁵. Tuttavia, che Gaio si riferisca ad essa appare più che probabile, dal momento che egli se ne sta occupando già a partire dal § 37, dove quella legge viene espressamente nominata (... *quia lege Aelia Sentia fieri potest*...) e in quelli successivi, nei quali è sicuro che di essa il giurista continua a parlare: fino al §

³² Con riguardo a questo brano gaiano, Solazzi, *Glosse a Gaio* cit. 114, ha addirittura osservato che «il diritto enunciato da 1.41 è incredibile». Più precisamente, secondo questo studioso l'intero riferimento alla *manumissio inter amicos* andrebbe espunto: «I conservatori del testo veronese potranno immaginare che, dopo avere provata la *causa manumissionis*, il padrone dello schiavo salutasse il presidente del *consilium*, console o pretore, e, a piacer suo, sbriggasse il resto della faccenda con gli amici. Io affermo che tale scena è assurda...». Cfr. anche G. Rotondi, *La manumissio del servus communis nel diritto romano classico*, in Id., *Scritti vari di diritto romano ed attuale* 3, Milano 1921, 78 ss. Per una critica della tesi del Solazzi, vd.: Balestri Fumagalli, *Lex Iunia* cit. 95. S. Perozzi, *Istituzioni di diritto romano*, I, Roma 2002 (rist. ed. 1928), 257, non parla espressamente di *Latinitas* e con riferimento al brano si limita a precisare che «il minore di venti anni può ... manomettere il servo non civilmente con l'effetto di procurargli la libertà pretoria, se prova innanzi al consiglio ... una giusta causa».

³³ Quanto alle *causae* di *manumissio* cfr. *supra* nt. 3.

³⁴ Sulla struttura dell'atto, Robleda, *Il diritto degli schiavi* cit. 136 ss.; Albanese, *Le persone* cit. 52 ss.; Id., *La struttura della manumissio inter amicos*, in *AUPA*. 29, 1962, 5 ss.; M. Balestri Fumagalli, *Nuove riflessioni sulla manumissio inter amicos*, in *Studi Biscardi*, II, 1982, 117 ss.; e più recentemente López Barja de Quiroga, *Historia de la manumisión* cit. 37 ss.; G. Finazzi, *Amicizia e doveri giuridici*, in Corbino, Negri, Humbert (a c. di), *Homo, caput, persona* cit. 708 ss.

³⁵ Circostanza, questa, che ha consentito persino di ipotizzare (Schneider, *Die lex Iunia Norbana* cit. 229) che il § 41 costituisca una sorta di appendice, elaborata dalla giurisprudenza per coordinare il testo del provvedimento augusteo con le innovazioni giuniane. Sul punto però Balestri Fumagalli, *Lex Iunia* cit. 95. Da ultimo, Rainer, *Latinitas Aeliana und latinitas Iuniana* cit. 89, dopo aver considerato «Eigentümlich» il caso riportato in Gai 1.41, ne ha riferito il contenuto non alla *lex Aelia Sentia* ma alla *lex Iunia Norbana*.

40, che immediatamente precede il nostro, dove la legge *Aelia Sentia* viene di nuovo espressamente menzionata: *Cum ergo certus modus manumittendi minoribus XX annorum dominis per legem Aeliam Sentiam...*³⁶.

Secondo quanto leggiamo, dunque, nel § 41, anche la manomissione effettuata dal minore di venti anni che determinava l'acquisto della condizione di latino era prevista dalla *lex Aelia Sentia*.

Anche Gai 1.41 offre, pertanto, una prova evidente – come quella fornita pure da Tit. Ulp. 1.12 – del nesso esistente tra un simile acquisto e quella legge.

Per ciò che riguarda Gai 1.41, due sono i dati, strettamente da ricondurre alla legge *Aelia Sentia* che è possibile evidenziare.

Innanzitutto, il limite dell'età, nel quale è da scorgere un'impronta del legislatore eliano, come ci conferma, con riferimento all'età del servo da manomettere:

Gai 1.18: *Quod autem de aetate servi requiritur, lege Aelia Sentia introductum est.*

Ma è anche la necessità della procedura dell'*adprobatio causae apud consilium*, che in Gai 1.41 risulta evidenziata. Una procedura, questa, costantemente applicata per la manomissione compiuta dal minore di venti anni: con riguardo non solo a quella che conduceva all'acquisto della cittadinanza romana (Gai 1.38) ma – ed è questo che più rileva ai nostri fini – anche con riguardo a quella che determinava l'acquisto della condizione di latino.

Non solo, ma indizi significativi sono pure riscontrabili in altri testi. Innanzitutto, in

Tit. Ulp. 1.13: *Eadem lex [scil. Lex Aelia Sentia]³⁷ eum dominum, qui minor viginti annorum est, prohibet servum manumittere, praeterquam si causam apud consilium probaverit*

dove si afferma che la legge *Aelia Sentia* non avrebbe consentito al *dominus* minore di venti anni di compiere la manomissione del proprio schiavo se non avesse attuato la procedura della *causae probatio apud consilium*.

Nel testo, come può vedersi, manca un riferimento ad un tipo particolare di manomissione e al conseguente acquisto di una specifica condizione di cittadinanza. Il che, tuttavia, può spiegarsi se si considera che quello che stava a cuore al giurista era evidenziare esclusivamente la necessità di quella procedura, trascurando perciò altri ulteriori dettagli. E lo stesso va detto con riguardo a:

³⁶ La trattazione relativa a questa legge si conclude proprio nel § 41. In quello successivo Gaio si occuperà, invece, della *Fufia Caninia*: *Praeterea lege Fufia Caninia certus modus constitutus est in servis testamento manumittendis.*

³⁷ Come si desume da Tit. Ulp. 1.11 (...*idque lex Aelia Sentia*...).

Fr. Dos. 13: *Minor viginti annorum manumittere nec vindicta potest nec testamento, itaque nec Latinum facere potest : sed tantum apud consilium causa probata potest manumittere servum suum*³⁸

da dove risulta che il minore di venti anni non avrebbe potuto compiere la *manumissio* (solamente) *vindicta* o *testamento*, essendo indispensabile che egli, al fine di liberare il proprio schiavo, facesse ricorso alla *causae probatio apud consilium*.

La nostra attenzione va concentrata sul tratto *itaque nec latinum facere potest*, dal quale si deve dedurre che questa conseguenza verrebbe realizzata in presenza, anche qui, della *causae probatio apud consilium*. Qui non è detto a quale tipo di manomissione essa dovrebbe essere associata (probabilmente una manomissione *inter amicos*). Quel che conta però è che, se riconduciamo la menzione di questa procedura, come appare più che probabile, proprio alla *lex Aelia Sentia*³⁹ (come risulta testimoniato da Gai 1.41 e Tit. Ulp. 1.13), allora abbiamo anche qui una prova della stretta connessione, *ex Aelia Sentia*, della *manumissio* operata dal minore di venti anni con l'acquisto della condizione di latino.

4. Una volta accertata la stretta connessione esistente tra la *lex Aelia Sentia* e l'acquisto della condizione di Latino⁴⁰, c'è ancora un altro problema che occorre

³⁸ *FIRA* II², 620. In Girard, *Textes de droit romain* cit. 478, invece leggiamo: *Minor viginti annorum manumittere neque vindicta potest neque testamento, itaque nec Latinum facere potest; sed tantum apud consilium causa probata potest manumittere servum suum*.

³⁹ Scrive la Balestri Fumagalli, *Lex Iunia* cit. 151: «L'anonimo concentra il discorso in poche parole; non menziona la legge *Aelia Sentia*, attesa la inutilità di richiamare un provvedimento molto noto nell'ambito di un'esposizione brevissima e sintetica».

⁴⁰ A fronte delle chiare attestazioni provenienti dalle fonti prima esaminate circa una *latinitas* da legare in modo certo alla *lex Aelia Sentia*, non può considerarsi confliggente quanto leggiamo in Fr. Dos. 12: *Peregrinus manumissor servum non potest ad Latinitatem perducere, quia lex Iunia, quae Latinorum genus introduxit, non pertinet ad peregrinos manumissores, sicut et Octavenus probat. At praetor non permittet manumissum servire, nisi aliter lege peregrina caveatur*. L'inciso *lex Iunia, quae Latinorum genus introduxit*, a fronte di quelle chiare attestazioni non potrebbe certo intendersi nel senso che la *Lex Iunia* abbia per la prima volta creato la *latinitas* conseguente a manomissioni. Qui in realtà, il riferimento che viene fatto all'intervento del pretore in favore del manomesso, mostra chiaramente che si sta parlando di manomissioni informali da lui tutelate: a quelle manomissioni che diedero luogo ad una categoria speciale di Latini, i cd. *latini Iuniani*, come chiaramente apprendiamo da Gai 3.56: *... postea vero per legem Iuniam eos omnes, quos praetor in libertate tuebatur, liberos esse coepisse et appellatos esse Latinos Iunianos*. Se è così l'inciso in oggetto acquista allora un significato più ristretto. In esso, infatti, si fa riferimento all'introduzione, ad opera della legge *Iunia*, di questo particolare tipo di *Latinitas* legato a quelle manomissioni informali. In questo frammento, pertanto, il tratto in questione andrebbe letto, in realtà come se si fosse inteso dire: *lex Iunia quae hoc Latinorum genus introduxit*. È proprio con riferimento a questo tipo di Latinità che nel brano si afferma che ad esso non avrebbe potuto condurre la manomissione di uno schiavo operato dal peregrino. C'è da dire che anche a giudizio

adesso considerare: accertare cioè quali caratteristiche presentasse la *latinitas* che si acquistava *ex lege Aelia Sentia*.

Sotto questo profilo risulta di particolare interesse quanto apprendiamo da:

Gai 1.31: *Hoc tamen ius adipiscendae civitatis Romanae etiamsi soli minores triginta annorum manumissi et Latini facti⁴¹ ex lege Aelia Sentia habuerunt, tamen postea senatus consulto, quod Pegaso et Pusione consulibus factum est, etiam maioribus triginta annorum manumissis Latinis factis concessum est.*

In dottrina non è stato attribuito all'inciso *ex lege Aelia Sentia* un significato univoco, in quanto è stato riferito o al tratto *manumissi et Latini facti*, che immediatamente precede⁴², o al successivo *habuerunt*⁴³. A differenza, però, di quanto abbiamo potuto costatare con riferimento ad altri testi, dove questa duplice lettura sarebbe effettivamente possibile, in Gai 1.31 una simile ambiguità non mi sembra invece possa riscontrarsi.

Il verbo *habuerunt* va, infatti, qui necessariamente legato al tratto *ex lege Aelia Sentia* (e in tal senso si è pure pronunciato recentemente il Camodeca⁴⁴), giacché altrimenti il discorso di Gaio risulterebbe privo di quella necessaria chiarezza che qui si imponeva, restando non precisato quale fosse il provvedimento che aveva introdotto il *ius adipiscendae civitatis* di cui il giurista fa discorso.

Gaio afferma, dunque, che questo *ius adipiscendae civitatis*, attribuito dalla legge *Aelia Sentia* ai minori di trenta anni manomessi e divenuti latini, sarebbe stato poi esteso anche ai maggiori di trenta anni, in forza di un senatus consulto emanato sotto il consolato di Pegaso e di Pusione (collocabile tra il 69 e il 79 d.C., secondo il Volterra⁴⁵, nel penultimo bimestre – settembre/ottobre – del 71 d.C., secondo, da ultimo, il Buongiorno⁴⁶).

Quanto a questi *maiores triginta annorum manumissis Latinis factis* ai quali lo *ius adipiscendae civitatis* venne esteso solo al tempo di Vespasiano, appare

di Wiliński, *Zur frage* cit. 388, in questo passo vengono prese in considerazione solo le manomissioni pretorie, circostanza, questa, che non escluderebbe l'esistenza di una *latinitas* sorta in epoca anteriore per disciplinare altre specie di manomissioni. Sul punto, vd. anche Humbert, *Le status civitatis* cit. 153 nt. 30.

⁴¹ Cfr. *supra* ntt. 7 e 9.

⁴² Wiliński, *Zur frage* cit. 384 s.

⁴³ Cfr. tra gli altri: Marotta, *La cittadinanza* cit. 65 nt. 105; Camodeca, *Per una riedizione* cit. 199 nt. 26.

⁴⁴ Camodeca, *Per una riedizione* cit. 199 nt. 26. In questa direzione già anche Balestri Fumagalli, *Lex Iunia* cit. 91 e ivi ulteriore bibliografia.

⁴⁵ Così E. Volterra, *Materiali per una raccolta dei senatusconsulta (753 a.C. - 312 d.C.)*, Roma 2018, 519. P. López Barja de Quiroga, *Latinus Iunianus: una aproximación*, in *Studia historica. Historia antigua* 4-5, 1986-1987, 126 nt. 11, invece, lo colloca nel 75 d.C.

⁴⁶ P. Buongiorno, *Materiali esegetici per una prosopografia dei giuristi romani*, Napoli 2020, 172 s.

più che probabile che essi, non essendo riconducibili alla *lex Aelia Sentia*, siano coloro ai quali un'altra legge, la *lex Iunia Norbana*, aveva conferito lo *status* di latino⁴⁷: i c.d. *latini Iuniani*⁴⁸.

Che, invece, i *minores triginta annorum manumissi et latini facti*, dei quali Gaio parla, fossero divenuti tali (anche)⁴⁹ in base alla legge *Aelia Sentia* mi sembra assai probabile: e non perché questo sia detto espressamente nel nostro testo ma in forza di quelle altre testimonianze che, come abbiamo visto, collegano proprio con la *lex Aelia Sentia* la *latinitas* determinata da quelle manomissioni.

La conseguenza che, a questo punto, dobbiamo allora trarre – e che costituisce così la risposta al secondo problema da me prima enunciato – è che la latinità acquisita dai minori di trenta anni presentava una speciale caratteristica: essa consentiva per l'appunto, in virtù del *ius adipiscendae civitatis*, di diventare cittadini romani.

Ma attraverso quale procedura si poteva realizzare un simile risultato?

Ebbene, a questo proposito abbiamo un dato che in dottrina viene considerato pacifico: e cioè che, secondo la legge *Aelia Sentia* (cfr. Gai 1.29, 68, 69, 70, 71; Tit. Ulp. 7.4; Tab. Her. 89)⁵⁰, l'acquisto della cittadinanza romana

⁴⁷ Essi erano certamente coloro che erano stati manomessi informalmente (per es. *inter amicos*) e forse anche coloro che erano stati manomessi da un proprietario bonitario (così da ultimo Rainer, *Latinitas Aeliana und latinitas Iuniana* cit. 79 e 95). Quest'ultimo punto, però, è controverso. Cfr. Gai 1.35: ... *Ergo si servus in bonis tuis, ex iure Quiritium meus erit, Latinus quidem a te solo fieri potest, iterari autem a me, non etiam a te potest et eo modo meus libertus fit*; Tit. Ulp. 1.16: *Qui tantum in bonis, non etiam ex iure Quiritium servum habet, manumittendo Latinum facit. In bonis tantum alicuius servus est velut hoc modo*. A giudizio del Lopez Barja de Quiroga, *Las leyes augusteas sobre la manumision* cit. 219, la legge *Aelia Sentia* avrebbe regolato, tra le altre cose «que el esclavo menor de treinta años o aquel que fuese de la propiedad bonitaria (no quiritaria) de su dueño, al ser manumitido, no recibiese la ciudadanía romana sino la latinidad». L'affermazione, però, non trova nelle fonti un sicuro riscontro.

⁴⁸ Così, tra gli altri, F. Sturm, *Pegaso: un giureconsulto dell'epoca di Vespasiano*, in *Atti del Congresso Internazionale di Studi Vespasiani (Rieti, settembre 1979)* 1, Rieti 1981, e ora in C.M. Doria, G. Sturm (a c. di), *Ausgewählte Schriften zum Recht der Antike* I, Napoli 2018, 118; e da ultimo Rainer, *Latinitas Aeliana und latinitas Iuniana* cit. 95.

⁴⁹ Gaio sta parlando di tutti i latini minori di trenta anni: non solo quelli *ex lege Aelia Sentia*, dunque, ma anche quelli *Iuniani*. Cfr., a tal riguardo, S.A. Cristaldi, *Sul rapporto cronologico esistente tra la legge Aelia Sentia e la lex Iunia Norbana: la testimonianza offerta da Gai.1.31*, in corso di pubblicazione.

⁵⁰ Gai 1.68: ... *Idem iuris est, si peregrino tamquam Latino ex lege Aelia Sentia nupta sit; nam et de hoc specialiter senatus consulto cavetur. Idem iuris est aliquatenus, si ei, qui dediticiorum numero est, tamquam civi Romano aut Latino e lege Aelia Sentia nupta sit*; Gai 1.69: *Item si Latina peregrino, cum eum Latinum esse crederet, e lege Aelia Sentia nupserit*; Gai 1.70: *Idem constitutum est et si Latinus per errorem peregrinam quasi Latinam aut civem Romanam e lege Aelia Sentia uxorem duxerit*; Gai 1.71: *Praeterea si civis Romanus, qui se credidisset Latinum esse, ob id Latinam uxorem duxerit, permittitur ei filio nato erroris causam probare, tamquam si e lege Aelia Sentia uxorem duxisset*; Tit. Ulp. 7.4: ... *nam seu civis Romanus Latinam aut peregrinam vel*

poteva realizzarsi attraverso la procedura dell'*anniculi causae probatio*.

Essa ci viene descritta dallo stesso Gaio in

Gai 1.29: *Statim enim ex lege Aelia Sentia minores triginta annorum manumissi et Latini facti si uxores duxerint vel cives Romanas vel Latinas coloniarias vel eiusdem condicionis, cuius et ipsi essent, idque testati fuerint adhibitis non minus quam septem testibus civibus Romanis puberibus et filium procreaverint, cum is filius anniculus esse coeperit, datur eis potestas per eam legem adire praetorem vel in provinciis praesidem provinciae et adprobare se ex lege Aelia Sentia uxorem duxisse et ex ea filium anniculum habere: et si is, apud quem causa probata est, id ita esse pronuntiaverit, tunc et ipse Latinus et uxor eius, si et ipsa eiusdem condicionis sit, et filius eius, si et ipse eiusdem condicionis sit, cives Romani esse iubentur*⁵¹.

Il giurista ci ricorda che fin da subito (*statim*) i minori di trenta anni manomessi e divenuti Latini che *ex lege Aelia Sentia* avessero preso in moglie cittadine romane o latine coloniarie o donne della loro stessa condizione, attestando ciò in presenza di non meno di sette testimoni cittadini romani puberi, e avessero procreato un figlio, quando questo avesse raggiunto l'età di un anno⁵² avrebbero avuto il diritto di adire il pretore (o, nelle province, il governatore) e di provare di aver preso moglie a norma della legge *Aelia Sentia* e di aver da essa un figlio d'un anno. La legge disponeva che, una volta riscontrate le suddette circostanze dal pretore o dal *praeses*, il latino (come pure la moglie ed il figlio qualora questi fossero nella stessa condizione del padre) divenisse cittadino romano.

eam, quae dediticiorum numero est, quasi <civem Romanam> per ignorantiam uxorem duxerit, sive civis Romana per errorem peregrino vel ei, qui dediticiorum numero est <quasi civi Romano> aut etiam quasi Latino ex lege Aelia Sentia nupta fuerit, causa probata, civitas Romana datur tam liberis quam parentibus, praeter eos, qui dediticiorum numero sunt, et ex eo fiunt in potestate parentum liberi. E abbiamo pure la testimonianza diretta dell'unico documento (Tab. Her. 89) sull'*anniculi causae probatio* che ci è pervenuto, nel quale figura chiaramente la menzione *e lege Aelia Sentia*. Esso riguarda il celebre caso di L. Venidio Ennico (manomesso prima del 41 d.C., quando ancora non aveva trenta anni) che ottenne la cittadinanza romana nel 62 d.C.: Tab. 1, pag. 2 (graphio, scriptura interior): ... L. Servenius Gallus pr(aetor) dicit: / 'M. Ofellius Magn[us] Ti. Crassius Fi[rrmus] / [I]viri et? - -]n[- -] / M. Noni[us] C[elsinus] dec[re-]/tum ad me rettuleru[nt] in / quo decurio[n]es Herc[ulan]- // eorum e l[ege] Aelia Sentia / causam prob[avisse]nt L. Venidi / Ennychi et [Liv]iae [A]ctes...

⁵¹ Sul testo sono stati avanzati in passato diversi sospetti. Vd. al riguardo Balestri Fumagalli, *La lex Iunia* cit. 89, che osserva: «accogliendo in toto le varie proposte, il passo si ridurrebbe a poche parole, slegate tra loro e prive di senso compiuto».

⁵² Circa la precisa accezione di *anniculus* vd. D. 50.16.134 (Paul. 2 ad l. Iul. et Pap.): '*Anniculus*' non statim ut natus est, sed trecentesimo sexagesimo quinto die dicitur, incipiente plane, non exacto die, quia annum civiliter non ad momenta temporum, sed ad dies numeramus; D. 50.16.132 pr. (Paul. 3 ad l. Iul. et Pap.): '*Anniculus*' amittitur, qui extremo anni die moritur. et consuetudo loquendi id ita esse declarat: '*ante diem decimum kalendarum*', '*post diem decimum kalendarum*': neutro enim sermone undecim dies significantur.

Come può dunque vedersi, in virtù del *ius adipiscendae civitatis* previsto dalla legge *Aelia Sentia* sarebbe stato possibile, per il latino da essa contemplato, acquistare la cittadinanza romana: ma in presenza di presupposti particolari che certo limitavano fortemente la possibilità di conseguire un simile risultato.

Il che a mio avviso potrebbe spiegarsi nella prospettiva della politica perseguita, al riguardo, da Augusto, volta proprio a limitare

l'accesso alla cittadinanza, come ci testimonia un brano di Svetonio:

Svet. Aug. 40: Servos non contentus multis difficultatibus a libertate et multo pluribus a libertate iusta removisse, cum et de numero et de condicione ac differentia eorum, qui manumitterentur, curiose cavisset, hoc quoque adiecit, ne vinculus umquam tortusve quis ullo libertatis genere civitatem adipisceretur

da dove risulta con tutta evidenza la preoccupazione di Augusto di svolgere una indagine preliminare, che potesse assicurare una adeguata selezione nell'ambito di coloro che avrebbero aspirato ad ottenere la cittadinanza romana.

Un documento, questo, che ci offre un riscontro con riguardo a quella limitazione che, come abbiamo visto, era disposta proprio dalla *lex Aelia Sentia* ai fini dell'acquisto della cittadinanza romana da parte dei latini.

Salvatore Antonio Cristaldi
Università di Enna- Kore
salvatore.cristaldi@unikore.it